

ACCORDO REGIONALE VENETO DI LAVORO DI 2°
LIVELLO
(Tempi di vestizione)
20-04-2021
TRA

UNEBA Federazione Regionale Veneto rappresentata da:
FACCI FRANCESCO, TOSO FABIO, CIAN ALVISE, BOLAMPERTI
EMANUELA, FRANCHINI MARCO, SAVONCELLI TIZIANO


E

FP CGIL Veneto rappresentata da Bagnara Stefano
FP CISL Veneto rappresentata da Peruzzi Alessandro
FISASCAT CISL Veneto rappresentata da Rizzo Maurizia
UILTUCS UIL Veneto rappresentata da Bernalda Fernando
EPL UIL Veneto rappresentata da Antonio Imbriani

PREMESSO CHE

Le parti intendono:

- dare applicazione all'art. 5 comma b) punto 14, all'art. 28 e all'art. 50 del CCNL Uneba vigente;
- riconoscere la valenza e la necessità di mantenere, nei limiti del possibile, la continuità dei servizi e delle prestazioni di lavoro dei collaboratori;
- rispondere in modo sempre più aderente alle prioritarie esigenze dei bisogni delle persone assistite;
- riconoscere il presente accordo quale fonte di regolamentazione della materia da esso disciplinata da applicarsi a tutti gli Enti associati Uneba Veneto e a quanti applicano il CCNL Uneba stesso;
- rispettare la normativa regionale vigente con particolare riferimento agli standard organizzativi ed assistenziali;

1 




tutto quanto anzi premesso, le parti istituiscono l'applicazione dei tempi di vestizione e, a tal fine, convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le disposizioni di cui al presente accordo trovano applicazione e producono effetto dalla data del 1° Giugno 2021 in tutte le strutture UNEBA del Veneto.
3. Le parti concordano sulla quantificazione di 15 minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, ultimo comma, del CCNL, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all'interno dei locali dell'ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione non deve compromettere il livello assistenziale, salvaguardando i carichi di lavoro e consentendo il regolare passaggio delle consegne.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Il tempo di vestizione riconosciuto secondo quanto indicato al punto 3 che precede sarà fruito in 15 minuti complessivi all'interno dell'orario di lavoro. I tempi di vestizione e svestizione saranno rilevati con le apposite registrazioni. Le predette registrazioni saranno effettuate in conformità ai sistemi di rilevazione delle presenze al lavoro in uso presso l'Ente o Istituzione.

Le modalità applicative dei trattamenti di cui al punto 3 del presente accordo dovranno essere oggetto di confronto e condivisione con le rappresentanze sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali entro la data del 31 Maggio 2021, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore esistenti a cui non dovranno essere sommati i tempi di vestizione già disciplinati a livello





aziendale con accordi sullo stesso argomento.





La decorrenza dell'accordo entra in vigore dal mese di giugno 2021, ed essendo inoltre un accordo di prima applicazione le parti ritengono utile e necessario un monitoraggio dello stesso con un primo incontro entro il 30/09/2021 e, successivamente, con cadenza annuale o su richiesta.

Per quanto attiene ad altre tematiche riferibili all'art.28 del CCNL (a titolo di esempio: manutenzione delle divise o degli indumenti, decoro, uso esclusivo durante il servizio) si rimanda ad un successivo incontro dove tale materia sarà oggetto di confronto.

Fatto, letto e sottoscritto in Padova, il 20/04/2021

UNEBA Federazione Regionale Veneto


Giuseppe Boland

Giuseppe Boland

FP CGIL Veneto

FP CISL Veneto

FISASCAT CISL Veneto

UILUCS UIL Veneto

FPL UIL Veneto
Antonio Cimbato